



Confartigianato

Associazione Artigiani
Piccole e Medie Imprese di Trieste



STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

Articolo 1 - E' costituita con sede in Trieste, l'Associazione degli Artigiani e Piccole e Medie Imprese denominata "ASSOCIAZIONE ARTIGIANI PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI TRIESTE - CONFARTIGIANATO".

Nel presente atto verrà di seguito chiamata Associazione.

Lo stemma dell'Associazione è costituito da un'alabarda incastonata in una medaglia finemente lavorata sormontata da una corona che poggia su due foglie di alloro: ai lati della medaglia trovano posto due artigiani intenti alle loro lavorazioni: lo stemma viene riprodotto nell'apposito foglio allegato al presente Statuto.

A detto stemma viene affiancato quello della Confartigianato Nazionale.

Articolo 2 - L'Associazione è un'organizzazione sindacale apartitica, autonoma e non ha fini di lucro.

Essa è l'espressione unitaria degli artigiani, delle piccole e medie imprese e delle altre forme del lavoro produttivo, autonomo ed indipendente che ad essa aderiscono per la più idonea tutela delle peculiarità strutturali, sociali e culturali e degli interessi collettivi dell'artigianato, della piccola e media impresa ed in genere del lavoro autonomo ed indipendente.

L'adesione all'Associazione è volontaria.

L'Associazione si propone la tutela degli interessi economici e sindacali degli associati, promuovendone lo sviluppo anche attraverso l'organizzazione degli stessi per mestiere, gruppi di mestiere, per comune di appartenenza e attivando ogni iniziativa utile al loro progresso.

Scopi primari dell'Associazione sono i seguenti:

- a) unire le forze artigiane, delle piccole e medie imprese e del lavoro autonomo, promuovendo la solidarietà e la collaborazione fra le categorie produttive ed i singoli imprenditori;
- b) tutelare gli interessi sindacali, morali, economici e sociali degli associati;
- c) promuovere la cooperazione nell'artigianato e nelle piccole e medie imprese e nel lavoro autonomo;
- d) prospettare, incoraggiare e gestire qualsiasi iniziativa rivolta a promuovere l'assistenza, la formazione tecnico-professionale, imprenditoriale e morale dei soci, dei collaboratori familiari, dei dipendenti e delle imprese; le attività culturali, sportive, ricreative e di intrattenimento e ristorazione; l'incremento ed il miglioramento delle produzioni; la crescita imprenditoriale.

In particolare l'Associazione, per la realizzazione dei propri scopi primari, può:

- a) svolgere attività di assistenza nei confronti degli associati;
- b) rappresentare la categoria partecipando alla vita politica, amministrativa e culturale del territorio, designando o contribuendo a designare propri rappresentanti negli organismi di cui l'Associazione è chiamata a far parte;
- c) erogare prestazioni di servizio in materia economica, societaria, fiscale, di lavoro, amministrativa, previdenziale, finanziaria, assicurativa, ambientale, di formazione e di generale promozione commerciale ed ogni altro compito che si ritenga opportuno per la tutela delle imprese associate, provvedendo, se del caso, anche alla creazione di specifici strumenti per l'erogazione di determinati servizi.

Tali attività potranno essere esercitate anche mediante:

- l'elaborazione dati;
- l'assunzione, tenuta e conservazione delle scritture contabili-amministrative delle imprese associate;
- l'assistenza alle imprese associate, in eventuali controversie con la Pubblica Amministrazione o con altri Enti ed Organismi;
- l'attivazione di uffici periferici;
- l'erogazione di consulenze;
- d) aderire agli organismi della Confartigianato anche mediante l'assunzione di partecipazioni;
- e) favorire la costituzione di consorzi e cooperative tra gli associati iscritti per i fini connessi al miglioramento dell'attività produttiva delle imprese;
- f) consultare ed informare periodicamente gli associati su ogni materia, anche di natura non sindacale, attraverso i propri bollettini.

L'Associazione può compiere ogni atto giuridico sia di carattere privato che pubblico per il conseguimento delle finalità di cui sopra, ivi compresa l'acquisizione e l'alienazione di partecipazioni, anche azionarie, in società di capitali.

L'Associazione si impegna altresì a promuovere nell'ambito della Confartigianato, forme di mutualità reciproca e di coordinamento finalizzate al miglioramento delle assistenze prestate, alla riduzione dei relativi costi ed al potenziamento della presenza dell'Associazione nel territorio di competenza.

Articolo 3 - L'Associazione aderisce alla Confartigianato Nazionale ed a tutte le sue articolazioni orizzontali e verticali.

L'Associazione è tenuta a garantire il versamento, da parte delle imprese associate - anche indirettamente - del contributo confederale, comprese le eventuali quote integrative nella misura e nei modi deliberati dagli Organi statutariamente competenti.

Articolo 4 - L'Associazione provinciale designa e nomina i propri rappresentanti in Enti, Organi e Commissioni, in cui tale rappresentanza sia opportuna e richiesta, sentito il parere, ove necessario, delle categorie interessate.

TITOLO II

SOCI - AMMISSIONE E RECESSO - DIRITTI ED OBBLIGHI

Articolo 5 - Possono essere iscritti soci ordinari tutti coloro che esercitano un'attività artigiana o di piccola e media impresa, nonché coloro che esercitano altre forme di lavoro produttivo autonomo ed indipendente.

Inoltre, oltre alle persone fisiche di cui al comma precedente, possono essere soci anche persone giuridiche (cooperative, consorzi, imprese, società, enti italiani e stranieri, associazioni di categoria, ecc.) che condividano ed accettino gli scopi di cui all'articolo 2, nonché i modi di attuazione e che si impegnino infine a contribuire alla realizzazione di tali scopi.

I soci di cui al primo comma del presente articolo all'atto della cessazione di attività per pensionamento, potranno associarsi all'ANAP purché ne facciano domanda.

Esclusivamente per i sottoelencati soggetti sono previste le figure del "socio simpatizzante" e del "socio sostenitore":

a) imprenditori non artigiani;

- b) artigiani facenti parte di una ditta di cui almeno uno dei componenti sia già socio ordinario dell'Associazione;
- c) persone fisiche o giuridiche non artigiane anche non esercenti un'attività imprenditoriale o di lavoro autonomo che condividano gli scopi statutari dell'Associazione.

Tali rapporti associativi, le cui quote di adesione annuale tra loro differenziate saranno determinate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, danno diritto esclusivamente ad usufruire dei servizi dell'Associazione.

E' prevista inoltre la figura di socio onorario che viene attribuita su decisione del Consiglio Direttivo a coloro che si sono segnalati per eccezionali attività in favore dell'artigianato triestino o, quali artigiani, abbiano raggiunto con le loro opere fama e prestigio.

I soci onorari non pagano alcuna quota associativa e non esercitano il diritto di voto attivo e passivo.

Articolo 6 - Chiunque aspiri a diventare socio deve presentare domanda all'Associazione, impegnandosi all'osservanza del presente Statuto e del regolamento di cui all'articolo 42 ed al regolare versamento delle quote sociali.

L'associato si impegna inoltre a:

- a) rispettare le decisioni e le disposizioni che a norma dello Statuto i competenti organismi deliberano;
- b) al pagamento delle quote e dei contributi associativi così come previsti dal successivo articolo 12.

Articolo 7 - Le persone giuridiche associate vengono iscritte con la denominazione societaria.

Esse designeranno preventivamente il rispettivo rappresentante, ai fini dell'esercizio del diritto di socio, nella persona di un socio o di un familiare collaboratore.

Nelle ditte individuali delega scritta per la rappresentanza ai fini dell'esercizio dei diritti di socio può essere conferita al familiare collaboratore, purché regolarmente iscritto alla Camera di Commercio.

Articolo 8 - L'iscrizione s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno solare, salvo che il socio non faccia regolare disdetta, con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il 30 settembre dell'anno in corso.

Il tacito rinnovo comporta l'obbligo del pagamento delle quote sociali per l'anno successivo.

La quota e il contributo associativo di cui al presente articolo non sono rivalutabili né trasmissibili ad eccezione di trasferimento a causa di morte.

Articolo 9 - Il socio può chiedere in qualunque momento di recedere dall'Associazione in caso di cessazione della sua attività.

Il recesso non esonera dal pagamento della quota sociale dell'anno solare in cui viene presentata la richiesta.

Articolo 10 - La qualità di socio si perde mediante espulsione:

1. per danni morali e materiali verso l'Associazione;
2. per inosservanza delle norme del presente Statuto;
3. per indegnità morale;
4. per gravi mancanze ai doveri di lealtà e solidarietà nei confronti degli associati e per gravi scorrettezze verso gli organi sociali dell'Associazione.

L'espulsione avviene con delibera del Consiglio Direttivo.

E' ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di 30 giorni.

Trascorso tale termine il provvedimento diventa esecutivo.

Articolo 11 - I soci hanno diritto all'assistenza ed all'esercizio dei diritti sociali, purché siano in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Articolo 12 - Le quote dei soci ordinari sono costituite da:

1. la quota di iscrizione da pagarsi all'atto della presentazione della domanda;
2. la quota associativa annuale a copertura dei costi derivanti dall'assistenza sindacale erogata dall'Associazione a livello provinciale, regionale e nazionale;
3. il contributo associativo eventualmente stabilito dalla categoria di appartenenza;
4. contributi aggiuntivi dovuti a fronte delle prestazioni di servizio richieste;
5. eventuali aggiunte straordinarie deliberate dal Consiglio Direttivo.

Per quanto concerne i "soci simpatizzanti" e i "soci sostenitori" e di cui all'articolo 5 le quote sono costituite da:

1. il contributo associativo;
2. contributi aggiuntivi a fronte delle prestazioni di servizio richieste.

Tutte le quote di cui sopra sono stabilite con delibera del Consiglio Direttivo.

Le quote sociali dovranno essere pagate nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III

GRUPPI COLLATERALI

Articolo 13 - Nell'ambito dell'Associazione viene costituita l'ANAP.

Scopo primario del Gruppo è quello di tutelare gli interessi degli iscritti pensionati sia artigiani che non artigiani.

I soci pensionati vengono rappresentati a tutti gli effetti dal Presidente dell'ANAP che viene eletto ogni 4 anni in occasione della scadenza di tutte le cariche associative tra tutti gli iscritti all'ANAP stessa.

Il Presidente dell'ANAP partecipa con voto consultivo ai lavori del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Verrà inoltre eletto il Comitato Direttivo provinciale dell'ANAP nelle stesse proporzioni numeriche previste per le categorie e con le modalità previste dal regolamento (articolo 42).

Articolo 14 - E' costituito il Gruppo Giovani Imprenditori composto da soci di età inferiore ai 40 anni.

Il funzionamento del Gruppo stesso è disciplinato da apposito regolamento soggetto all'approvazione della Giunta Esecutiva dell'Associazione.

Il Gruppo esamina, anche istituendo commissioni di studio, i problemi specificatamente interessanti i giovani imprenditori per un migliore inserimento di questi nelle attività artigiane ed economiche del Paese: sottopone agli organi dell'Associazione, attraverso la presidenza, proposte a tale scopo; mantiene contatti con similari organismi provinciali, regionali, nazionali ed europei.

Il Gruppo, in occasione delle scadenze quadriennali delle cariche sociali dell'Associazione, si riunisce per eleggere il Presidente, che diviene di diritto membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione con voto consultivo.

Verrà inoltre eletto il Comitato Direttivo del Gruppo con le stesse proporzioni numeriche previste per le categorie e le modalità previste dal regolamento (articolo 42).

Articolo 15 - E' costituito il Gruppo Donne Impresa.

Il funzionamento del Gruppo stesso è disciplinato da apposito regolamento, soggetto all'approvazione della Giunta Esecutiva.

Il Gruppo, in occasione delle scadenze quadriennali delle cariche sociali dell'Associazione, si riunisce ogni quattro anni per eleggere il Presidente che diviene di diritto membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione, con voto consultivo.

Scopo primario del Gruppo è quello di difendere gli interessi delle donne imprenditrici.

Verrà inoltre eletto il Comitato Direttivo del Gruppo con le stesse proporzioni numeriche previste per le categorie e le modalità previste dal regolamento (articolo 42).

Articolo 16 - E' costituito il Comitato Piccola e Media Impresa, composto da soci non artigiani operanti nella piccola e media impresa.

Scopo primario del Gruppo è quello di tutelare gli interessi della piccola e media impresa non artigiana.

Il Gruppo in occasione delle scadenze quadriennali delle cariche sociali dell'Associazione si riunisce per eleggere il Presidente che diviene di diritto membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione, con voto consultivo.

Verrà eletto il Comitato Direttivo del Gruppo con le stesse proporzioni numeriche previste per le Categorie e le stesse modalità previste dal regolamento (articolo 42).

TITOLO IV

CATEGORIE E MESTIERI

Articolo 17 - Ogni socio ordinario, all'atto dell'iscrizione, è assegnato ad un Gruppo di Mestiere, secondo la sua attività.

A fronte di attività miste o non facilmente definibili o comunque a fronte di una specifica richiesta del socio, l'assegnazione al Gruppo di Mestiere verrà fatta tenendo conto della motivata richiesta dell'associato.

Qualora successivamente all'iscrizione si modifichi l'attività prevalente del socio iscritto, egli verrà assegnato al nuovo corrispondente gruppo di mestiere sulla base di una sua richiesta e/o di una delibera del Consiglio Direttivo.

I Gruppi di Mestieri affini costituiscono le Categorie.

Non può essere costituita categoria che abbia meno di 30 soci.

Categorie che non raggiungono le 30 unità possono essere inserite nella Categoria Varie o, qualora ciò sia possibile, nella Categoria che presenta maggiori affinità.

Quanto sopra verrà fatto dopo aver sentito il parere del gruppo interessato.

La decisione su quanto sopra verrà assunta dal Consiglio Direttivo.

L'assetto dei Gruppi di Mestiere e delle Categorie costituite, secondo le indicazioni che precedono, è il seguente:

C A T E G O R I E :

1) Alimentaristi

Gruppi di Mestiere:

- Alimentari vari
- Pasticceri
- Lavorazione carni
- Caseari
- Panificatori
- Gelatieri
- Molitori
- Pasta fresca
- Pizza
- Frantoi
- Erboristerie

2) Artistico

Gruppi di Mestiere:

- Restauro
- Ceramica
- Orafi
- Argentieri
- Orologiai ed Affini

3) Riparatori di veicoli

Gruppi di Mestiere:

- Auto – Moto - Ciclo riparatori
- Elettrauto
- Gommisti
- Revisori auto

4) Carrozzeri

5) Servizi alla Persona

Gruppi di Mestiere:

- Acconciatori
- Estetica
- Cosmetica
- Fitness
- Fisioterapisti

6) Fotografi – Video Operatori - Ottici

7) Grafici

8) Edili - Piastrellisti - Marmisti

9) Pittori - Decoratori - Tappezzieri in carta

10) Elettricisti - Ascensoristi

11) Tecnici Impiantisti Elettronici

12) Termoidraulici

Gruppi di Mestiere:

- Installatori
- Bruciatoristi
- Frigoristi
- Manutentori di caldaie

13) Legno e Arredo

Gruppi di Mestiere:

- Falegnami
- Parchettisti
- Vetrai

- Tappezziere stoffa

14) Fabbri Meccanici

Gruppi di Mestiere:

- Fabbri
- Meccanici generici
- Serramentisti

15) Nautica

16) Odontotecnici

17) Moda

Gruppi di Mestiere:

- Abbigliamento
- Calzature
- Pellettieri
- Tessile
- Pellicciai
- Sarti

18) Pulitintolavanderie

Gruppi di Mestiere:

- Lavanderie
- Tintorie
- Stirerie
- Imprese pulizie stabili

19) Trasporti

Gruppi di Mestiere:

- Trasporto merci conto terzi
- Autobus operator
- Taxi
- Autoscuole

20) Attività Varie

- Tutti i mestieri non presenti nel sopra citato elenco

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di portare modifiche al suddetto elenco nonché di modificare il numero minimo di 30 soci richiamato nel secondo comma del presente articolo.

Il Consiglio Direttivo inoltre, riconoscendo la valenza economica e storica e/o culturale di determinate categorie, può decidere di mantenere in essere categorie anche con un numero di soci inferiore a 30.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DEI COMITATI TERRITORIALI DELL'ARTIGIANATO ED ORGANIZZAZIONE DEI SINDACATI PROVINCIALI E DEI GRUPPI DI MESTIERE

Articolo 18 - Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, alla luce della situazione organizzativa, del numero degli iscritti e delle esigenze del territorio deciderà di costituire eventuali Comitati Territoriali dell'artigianato in quei comprensori della provincia di Trieste in cui se ne ravvisasse la necessità.

Ciò ad esclusione del comune capoluogo.

In concomitanza con il rinnovo delle cariche associative, tutti i soci ordinari operanti nei suddetti territori saranno riuniti in Assemblea per l'elezione del Presidente e dei membri del Comitato Territoriale dell'artigianato nella proporzione stabilita dal Consiglio Direttivo (come da Regolamento di cui all'articolo 42).

Il Presidente ed i membri del Comitato Territoriale durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente del Comitato Territoriale per l'esame dell'attività svolta dal Comitato stesso.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto.

L'assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei membri.

Trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione l'assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno il 20% degli iscritti qualora il loro numero sia inferiore a 100, il 15% se sono più di 100.

Sono ammesse deleghe in misura non superiore ad una.

Per le riunioni, elezioni e deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo dell'Associazione provinciale, salvo quanto previsto dal comma precedente.

I Comitati Territoriali assolvono tutti i compiti inerenti alla rappresentanza sindacale dei soci nell'ambito della loro competenza territoriale, d'intesa con gli organi direttivi dell'Associazione.

Spetta al Comitato Territoriale:

- a) coadiuvare il Presidente nello svolgimento dell'attività sindacale;
- b) esaminare i problemi interessanti le attività artigianali e produttive del territorio, formulando proposte all'Associazione per la soluzione dei problemi stessi;
- c) adempiere a tutti i compiti ed attribuzioni ad esso demandati dagli Organi direttivi dell'Associazione.

I Presidenti dei Comitati Territoriali partecipano al Consiglio Direttivo dell'Associazione con voto consultivo.

Articolo 19 - I soci ordinari dell'Associazione sono riuniti in Sindacati Provinciali di Categoria secondo la suddivisione di cui all'articolo 17, i quali assolvono tutti i compiti inerenti alla rappresentanza sindacale della Categoria nell'ambito della loro competenza territoriale.

In particolare spetta ai Sindacati Provinciali di Categoria:

- a) di stipulare accordi afferenti alle loro Categorie;
- b) di adottare le deliberazioni e di gestire tutte le questioni che riguardino argomenti di specifica competenza delle Categorie stesse;
- c) di fornire all'Associazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano ad essi richiesti nell'ambito delle loro attribuzioni.

I punti a) e b) verranno gestiti in stretto collegamento con gli Organi direttivi dell'Associazione.

Nello svolgimento dei propri compiti i sindacati si avvalgono dei servizi e dell'assistenza dell'Associazione.

Articolo 20 - I Sindacati possono essere suddivisi in Gruppi di Mestiere.

I soci ordinari appartenenti a ciascun Gruppo saranno riuniti in Assemblea convocata per eleggere il proprio Capogruppo.

Le votazioni avverranno a maggioranza semplice dei presenti.

Il Capogruppo dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Articolo 21 - Sono organi del Sindacato Provinciale di Categoria:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Comitato Direttivo;
- 3) il Presidente del Sindacato.

Articolo 22 - L'Assemblea del Sindacato Provinciale è costituita da tutti i soci ordinari del Sindacato stesso.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente del Sindacato.

Ogni partecipante ha diritto ad un voto.

Sono ammesse deleghe in misura non superiore ad una.

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei soci.

Trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno il 20% dei membri se il numero degli iscritti è inferiore a 100 ed il 15% se è superiore.

Quando si tratta di elezioni di cariche sindacali, il membro di Giunta che assume la presidenza dell'assemblea deve constatare la legalità dell'assemblea stessa, verificando pure che i soci presenti godano dei diritti sociali.

L'Assemblea:

- a) esamina l'attività svolta dal Sindacato;
- b) delibera su quanto riguarda gli interessi della Categoria;
- c) elegge il Presidente del Sindacato, il Vice Presidente ed i componenti il Comitato Direttivo;
- d) per quelle categorie che superano i cento iscritti, l'Assemblea designa un secondo rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'Associazione ai cui lavori parteciperà a pieno titolo.

Qualora l'Assemblea, convocata in tempo utile dal Presidente del sindacato di Categoria alla scadenza del mandato di carica non raggiunga il numero legale, il Comitato Direttivo uscente rimane in carica per altri tre mesi, con l'obbligo di indire una o più assemblee entro tale termine, dopodiché, in difetto di una regolare elezione del nuovo Comitato Direttivo, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, su designazione della Giunta Esecutiva, nomina un Commissario scelto tra i componenti la Categoria,

che dura in carica tre mesi, con i compiti e le prerogative del Presidente e del Comitato Direttivo del Sindacato di Categoria.

Tale Commissario, dovrà quanto prima procedere ad una regolare convocazione dell'Assemblea per l'elezione delle cariche sindacali.

Articolo 23 - Fanno parte di diritto a tutti gli effetti del Comitato Direttivo del Sindacato di Categoria i Capigruppo eventualmente esistenti in aggiunta ai componenti eletti dall'Assemblea.

Il numero dei membri del Comitato Direttivo eletti dall'Assemblea del Sindacato sono in numero di 5 per i Sindacati aventi fino a 100 soci, 7 fino a 200 soci, 9 oltre i 200 soci, oltre al Presidente.

Spetta al Comitato Direttivo del Sindacato:

- a) coadiuvare il Presidente del Sindacato nello svolgimento dell'attività sindacale;
- b) affrontare e gestire tutte le problematiche inerenti l'attività della Categoria, formulando proposte all'Associazione per la risoluzione dei problemi stessi;
- c) adempiere tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dal presente Statuto e dalle delibere degli Organi direttivi dell'Associazione.
- d) deliberare sulle convocazioni dell'Assemblea del Sindacato.

Articolo 24 - Il Presidente del Sindacato di Categoria ed i componenti il Comitato Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Essi decadono comunque dall'incarico dopo tale termine anche se nel frattempo non è stata indetta l'assemblea per le nuove nomine.

In tal caso il Consiglio Direttivo dell'Associazione nomina un Commissario del Sindacato, con le modalità, le prerogative ed i compiti di cui all'articolo 22.

Il Presidente del Sindacato presiede l'Assemblea ed il Comitato del Sindacato stesso ed attende a tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dalle delibere delle Categorie e dell'Associazione.

I Consiglieri che per tre volte consecutive non intervengono alle sedute senza giustificare la propria assenza sono considerati decaduti e, in loro sostituzione, verranno eletti dei nuovi Consiglieri in occasione della prima assemblea della Categoria.

Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti in merito alle modalità di riunione ed ai meccanismi con cui vengono assunte le deliberazioni, sia per quanto concerne i lavori dell'Assemblea che del Comitato Direttivo del sindacato, verranno applicate le

norme stabilite rispettivamente per l'Assemblea e per il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Quando si tratta di eleggere le cariche sindacali deve sempre intervenire all'assemblea un componente di Giunta dell'Associazione che assume la presidenza dell'assemblea durante le elezioni.

TITOLO VI

ASSOCIATIVI CENTRALI

Articolo 25 - Sono Organi associativi:

- 1) l'Assemblea Generale;
- 2) il Consiglio Generale;
- 3) il Consiglio Direttivo;
- 4) la Giunta Esecutiva;
- 5) il Presidente;
- 6) il Segretario Generale;
- 7) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 8) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 26 - L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci ordinari.

Sono ammesse le deleghe in misura non superiore ad una per ogni socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal Vice Presidente o dal componente il Consiglio più anziano d'età.

Il verbale viene redatto dal Segretario e, in caso di sua assenza, da un membro dell'Assemblea.

Il verbale viene portato all'esame del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione affinché ne approvi il testo definitivo da sottoporre all'attenzione della prima Assemblea Generale.

L'Assemblea è ordinariamente convocata entro il mese di aprile di ogni anno e può essere convocata in forma straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale deve essere inviato a mezzo di lettera almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione e, in caso di

convocazione d'urgenza, a mezzo di fax o altro idoneo mezzo di comunicazione almeno tre giorni prima.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti, in seconda convocazione, che deve essere tenuta almeno mezz'ora dopo dalla prima, con qualsiasi numero di intervenuti.

Tutte le delibere eccetto quelle per le quali sia previsto diversamente, vengono prese a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea Generale ha i seguenti compiti:

- 1) approva annualmente la relazione programmatica del Presidente;
- 2) discute e delibera sulle questioni di maggiore importanza e sulle direttive da seguire per il raggiungimento degli scopi statutari;
- 3) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Proviviri;
- 4) delibera sulle modifiche dello Statuto (per l'assunzione di questa delibera è necessaria una maggioranza di almeno i 2/3 dei presenti);
- 5) delibera sulle adesioni o scissioni da organizzazioni regionali e nazionali (per l'assunzione di questa delibera è necessaria una maggioranza di almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto);
- 6) delibera sullo scioglimento dell'Associazione (per l'assunzione di questa delibera è necessaria una maggioranza di almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto).

Articolo 27 - Il Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è costituito da tutti i dirigenti di tutte le strutture associative.

Il suddetto Organismo verrà convocato almeno una volta all'anno e comunque ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

Per quanto concerne le modalità di convocazione e di deliberazione dell'Organismo valgono le stesse norme previste per l'Assemblea Generale.

Il Consiglio Generale viene convocato dal Presidente dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo per discutere sulle più importanti questioni di carattere politico, sindacale ed organizzativo che verranno di volta in volta individuate dal Consiglio stesso.

Articolo 28 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- 1) il Presidente dell'Associazione;

- 2) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- 3) il Vice Presidente dell'Associazione;
- 4) la Giunta Esecutiva;
- 5) i Presidenti dei Sindacati di Categoria e, per quelle Categorie che superano i cento iscritti, un ulteriore rappresentante;
- 6) i Vice Presidenti delle Categorie i cui Presidenti sono stati eletti nella Giunta Esecutiva dell'Associazione. Ciò su conforme delibera (facoltativa) assunta dal Comitato Direttivo della Categoria stessa (con voto consultivo).

Fanno inoltre parte del Consiglio Direttivo con voto consultivo i Presidenti dei Comitati Territoriali eventualmente esistenti, il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, il Presidente dei Revisori dei Conti, il Presidente del Collegio dei Probiviri, il Presidente dell'Inapa, il Presidente del Gruppo Donne Impresa, il Presidente del Falc, il Presidente dell'Anap, il Presidente del Comitato Piccola e Media Impresa non artigiana.

Potranno inoltre essere invitati alle riunioni del Consiglio i rappresentanti dell'Associazione negli organismi esterni ed eventuali altre persone particolarmente rappresentative o esperte del comparto artigiano e/o della piccola e media impresa (con voto consultivo).

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte all'anno su convocazione del Presidente, oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti con domanda motivata al Presidente, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo deve essere effettuato con lettera o altro idoneo mezzo di comunicazione spedito almeno 5 giorni prima della data della riunione, ed in caso di urgenza, senza alcun termine.

Gli avvisi devono contenere le indicazioni del giorno, luogo ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- 1) attua le deliberazioni dell'Assemblea Generale determinando le linee di politica sindacale atte al raggiungimento degli scopi statutariamente previsti, in sintonia con gli indirizzi generali espressi annualmente dall'assemblea;
- 2) approva i bilanci consuntivi e preventivi dell'Associazione;
- 3) elegge il Presidente ed i componenti del F.A.L.C. (Fondo Assistenza Luigi Cristiani), nonché il Presidente ed i componenti del Comitato I.N.A.P.A.;
- 4) elegge il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente e la Giunta Esecutiva secondo le modalità contenute nel regolamento elettorale di cui all'articolo 42;

- 5) elegge nel suo seno il Presidente del Consiglio Direttivo tra i Consiglieri non appartenenti alla Giunta;
- 6) ratifica la distribuzione degli incarichi in seno alla Giunta proposta dal Presidente;
- 7) assume il Segretario;
- 8) stabilisce la misura delle quote di iscrizione e dei contributi annuali dovuti dai soci sia per quanto concerne le persone fisiche che quelle giuridiche;
- 9) decide sull'espulsione dei soci a norma dell'articolo 10;
- 10) propone all'Assemblea le eventuali modifiche dello Statuto associativo;
- 11) ratifica le relazioni sull'attività svolta e sui futuri programmi dell'Associazione, nonché la relazione organizzativo-economica redatte dalla Giunta Esecutiva che vengono presentate annualmente all'Assemblea Generale;
- 12) fissa la data e gli ordini del giorno dell'Assemblea Generale;
- 13) delibera circa l'acquisto, l'alienazione e la locazione dei beni immobili dell'Associazione, l'accensione di mutui anche con garanzie ipotecarie e l'espletamento di tutte le inerenti e conseguenti facoltà;
- 14) designa i rappresentanti dell'Associazione in vari Enti esterni pubblici e privati;
- 15) vigila sull'attività dei rappresentanti dell'Associazione in seno agli organismi esterni;
- 16) designa i componenti del Consiglio di Amministrazione delle società, cooperative e consorzi che possono essere costituiti dall'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno 2/3 dei componenti in prima convocazione ed in seconda convocazione (mezz'ora dopo) con la presenza di almeno metà dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del Consiglio che viene eletto nella prima riunione del Consiglio stesso tra i suoi componenti non facenti parte della Giunta Esecutiva.

Spetta al Presidente del Consiglio presiedere le riunioni di detto Organismo.

In caso di assenza del Presidente del Consiglio, il Consiglio stesso sarà presieduto dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente.

Le delibere vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

Il Consigliere impossibilitato ad intervenire alle riunioni dovrà farsi sostituire dal Vice Presidente o da altro membro del Comitato Direttivo della sua Categoria.

I Consiglieri che per tre volte consecutive non intervengono alle sedute senza farsi sostituire o senza giustificare la propria assenza sono considerati decaduti anche dagli incarichi ricoperti in seno alla Categoria di appartenenza.

Il Presidente dell'Associazione provvederà ad informare la Categoria di appartenenza per la necessaria sostituzione. Altrettanto avverrà in caso di dimissioni o di morte.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni.

Articolo 29 - Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente dell'Associazione, dal Vice Presidente e da cinque componenti del Consiglio Direttivo eletti tra quelli che hanno diritto di voto secondo le modalità previste dal regolamento elettorale di cui all'articolo 42.

Potranno essere invitati alle riunioni di Giunta anche altri dirigenti dell'Associazione la cui partecipazione sarà ritenuta utile dalla Giunta stessa.

La Giunta elegge al suo interno l'Economo che ha la responsabilità della gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori viene invitato permanentemente (senza diritto di voto) alle riunioni della Giunta Esecutiva.

La Giunta Esecutiva attua le delibere del Consiglio Direttivo e, in relazione agli indirizzi dello stesso Consiglio delibera su tutti gli aspetti di natura organizzativa e finanziaria.

In caso di urgenza la Giunta Esecutiva può esercitare i poteri del Consiglio alla cui ratifica deve tuttavia sottoporre le relative delibere.

In particolare la Giunta esercita le seguenti mansioni:

- 1) redige i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione, nonché tutte le altre relazioni da far approvare al Consiglio Direttivo e/o all'Assemblea Generale;
- 2) coordina l'attività delle Categorie e dei Comitati Territoriali sui problemi che li riguardano;
- 3) propone al Consiglio i rappresentanti dell'Associazione per la designazione negli organismi pubblici e privati;
- 4) indirizza e segue l'attività dei rappresentanti dell'Associazione in seno alla Commissione Provinciale dell'Artigianato, nonché presso ogni altro Ente sulla scorta delle direttive del Consiglio;
- 5) propone al Consiglio Direttivo l'entità della quota di iscrizione e delle quote annuali dovute dai soci (persone fisiche e persone giuridiche);
- 6) propone al Consiglio Direttivo i canoni integrativi delle prestazioni ai soci;
- 7) delibera il mandato, le mansioni ed i compensi dei consulenti dell'Associazione;

8) delibera sull'assunzione e sui licenziamenti del personale dell'Associazione.

Per la validità delle decisioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Il membro della Giunta Esecutiva che non interviene a tre riunioni consecutive senza preventiva comunicazione di valida giustificazione, viene dichiarato decaduto e sostituito dal Consiglio Direttivo provinciale attraverso una nuova nomina.

Su conforme delibera del Comitato Direttivo delle rispettive Categorie di appartenenza, i componenti di Giunta potranno far partecipare in qualità di invitati permanenti senza diritto di voto ai lavori del Consiglio Direttivo i rispettivi Vice Presidenti di Categoria.

Articolo 30 - Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo provinciale nel proprio ambito e dura in carica 4 anni.

L'elezione del Presidente dovrà avvenire con una maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei Consiglieri presenti.

Potrà essere rieletto consecutivamente solo per un secondo mandato.

Il Presidente rappresenta l'Associazione presso Enti, Istituzioni ed Organizzazioni provinciali, regionali, nazionali ed estere.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la rappresentanza in giudizio, firma gli atti legali, nonché i contratti di compravendita di immobili e mobili secondo le delibere dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.

Segue l'attività dei Comitati Territoriali, delle Categorie e della Segreteria.

Presiede le sedute alle quali partecipa, tranne che quelle del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

In caso di assenza del Presidente subentra il Vice Presidente, nel caso di sua assenza, il membro di Giunta più anziano.

Articolo 31 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito.

Dura in carica quattro anni e coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di assenza temporanea del Presidente la rappresentanza dell'Associazione è affidata al Vice Presidente.

Articolo 32 - Collegio dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti sono eletti in numero di tre più due supplenti dall'Assemblea Generale.

Al loro interno verrà eletto il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione, redige la relazione sul consuntivo e la sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Collegio partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Revisori durano in carica quattro anni.

Articolo 33 - Collegio dei Probiviri

I Probiviri sono eletti in numero di tre membri più due supplenti dall'Assemblea Generale.

Al loro interno verrà eletto il Presidente.

I componenti del Collegio non possono essere dirigenti di Categoria.

I Probiviri durano in carica quattro anni.

Il compito del Collegio è di dirimere le vertenze tra i soci e di esprimere valutazioni su richiesta del Consiglio Direttivo o della Giunta Esecutiva sull'osservanza del presente Statuto sociale ed in genere sul comportamento dei soci in quanto tali.

Il Collegio inoltre esaminerà eventuali ricorsi presentati dai soci a seguito di provvedimenti assunti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione in base a quanto previsto dall'articolo 10.

Il Presidente del Collegio partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 34 - Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è assunto dal Consiglio Direttivo su proposta della Giunta Esecutiva.

Egli ha il compito di attuare le delibere degli Organismi dell'Associazione.

Dirige il personale dipendente, vigila sul lavoro dell'Associazione, ne coordina le attività assicurando la qualità e la tempestività delle attività prestate.

Redige i verbali delle riunioni degli Organi sociali alle quali partecipa e nelle quali può proporre soluzioni che ritiene utili al pratico conseguimento degli scopi statutari e delle delibere.

Conserva agli atti, i documenti ed i libri sociali, coadiuva il Presidente nelle sue mansioni e riferisce a tutti gli Organi associativi sull'andamento dell'attività dell'Associazione.

Il Segretario Generale propone all'Organo competente le assunzioni, le consulenze, i provvedimenti disciplinari ed i passaggi di categoria.

Egli comunica le sanzioni minori ed assicura il rispetto delle norme contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro del personale dipendente.

Nei limiti delle deleghe e degli incarichi affidatigli può rappresentare l'Associazione e gli Associati.

Articolo 35 - Rimborso spese cariche sociali

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

La Giunta Esecutiva determina eventuali gettoni di presenza e li propone al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

Inoltre delibera il rimborso spese e di rappresentanza, in relazione agli incarichi ricevuti.

E' fatto altresì divieto di distribuire agli associati anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve di capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che per obblighi di legge.

Articolo 36 - Rapporti di lavoro esterno

L'Associazione può avvalersi di consulenze di persone non a rapporto di impiego, particolarmente competenti per la tutela e l'assistenza degli associati.

Esse partecipano, se invitate, alle sedute degli organi sociali.

Il mandato, le mansioni ed i compensi di detti consulenti sono deliberati dalla Giunta Esecutiva.

Articolo 37 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell'Associazione;
- b) dalle somme acquisite dal patrimonio, a qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dalle eccedenze attive delle gestioni sociali che dovranno essere portate a fondo riserva destinato a ripianare le perdite che avessero a configurarsi nelle gestioni successive;

d) da ogni eventuale provento a favore dell'Associazione.

Il patrimonio nel caso di cui al successivo punto 39 deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità (sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 numero 662).

Articolo 38 - Introiti

Gli introiti sono costituiti da:

- 1) quota d'iscrizione e canone annuale dei soci;
- 2) eventuali contributi integrativi dei soci e obbligazioni degli stessi;
- 3) interessi e ricavi per vendita di elementi patrimoniali;
- 4) altri contributi pubblici e privati;
- 5) donazioni e lasciti.

Articolo 39 - Bilanci

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Associazione è obbligata alla redazione ed approvazione del bilancio annuale nelle forme di seguito indicate:

- i bilanci consuntivi dovranno essere approvati entro i termini stabiliti dalla legge;
- i bilanci preventivi dovranno essere approvati entro il mese di aprile dell'anno di esercizio.

Articolo 40 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea Generale con voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina un Collegio di tre Liquidatori.

In caso di scioglimento o alienazione di Organizzazioni collaterali quali società, cooperative e consorzi di attività posti in essere dall'Associazione per l'assistenza agli associati, il patrimonio viene devoluto all'Associazione.

Articolo 41 - Verbali delle sedute degli Organi

I verbali dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, redatti dal Segretario dell'Associazione devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.

Articolo 42 - Regolamento

Ad integrazione del presente Statuto valgono le norme previste dall'allegato "Regolamento di attuazione dello Statuto e regolamento elettorale".

NORME TRANSITORIE

Il presente Statuto entrerà in vigore dall'atto della sua approvazione.

Per quanto concerne tutte le questioni afferenti il rinnovo delle cariche quadriennali, lo Statuto entrerà in vigore in occasione del rinnovo delle suddette cariche alla loro naturale scadenza (settembre - dicembre 2003).

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO E REGOLAMENTO ELETTORALE

A) Articolo 28, comma 14

I rappresentanti dell'Associazione negli Enti esterni pubblici e privati devono di norma essere dirigenti dell'Associazione e quindi membri del Consiglio Direttivo. Qualora, dopo la nomina, venga a mancare questo requisito, i suddetti rappresentanti verranno sostituiti, previa presentazione delle loro dimissioni dai rispettivi Organismi, qualora ciò sia previsto dalle procedure dei vari Enti.

Sono possibili deroghe motivate su conforme decisione del Consiglio Direttivo.

B) Diversi articoli dello Statuto

Modalità di elezione degli Organismi statutari

Tutte le elezioni vengono fatte a maggioranza assoluta dei presenti qualora non diversamente previsto dallo Statuto. Si intende per maggioranza assoluta dei presenti il 50% + 1 (arrotondato per difetto) dei presenti.

Esse si svolgeranno di norma a scrutinio segreto tranne nel caso in cui il numero della persona o delle persone da eleggere coincida con il numero dei candidati.

Su richiesta anche di un solo Consigliere le elezioni si svolgeranno a scrutinio segreto anche negli altri casi.

Qualora i presenti decidano all'unanimità di votare a scrutinio palese anche in deroga a quanto sopra previsto, si voterà a scrutinio palese.

Il numero massimo delle preferenze che potranno essere espresse coinciderà con il numero dei candidati da eleggere.

Le candidature per tutti gli Organismi potranno essere presentate fino al momento della votazione, tranne che la/le candidatura/e a Presidente dell'Associazione che dovrà/anno essere formalmente presentata/e al Segretario dell'Associazione almeno 7 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della relativa elezione.

La/e candidatura/e per il suddetto incarico dovrà/anno essere accompagnata/e dalla contestuale presentazione di un programma elettorale.

C) Calendario per lo svolgimento delle assemblee congressuali

Il periodo previsto per lo svolgimento delle assemblee per il rinnovo degli Organismi statutari verrà deciso con delibera del Consiglio Direttivo.

D)

Per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, nonché per la determinazione del numero degli associati delle singole Categorie, nonché dei Comitati Territoriali, 15 giorni prima della data prevista per l'inizio del periodo elettorale, verrà verificata la consistenza organizzativa delle strutture di cui sopra. Ciò al fine di determinare la sussistenza delle condizioni perché una Categoria possa essere costituita o possa continuare ad essere struttura autonoma e per determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere. Nell'effettuazione della suddetta verifica verrà tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 11 dello Statuto.

Le suddette verifiche verranno fatte nel quarto trimestre di ogni anno.

E) Articolo 26 comma 3

Il Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri resta in carica a tutti gli effetti fino allo svolgimento della prima Assemblea Generale successiva all'effettuazione dei congressi.

ORGANIGRAMMA DELLA ASSOCIAZIONE ARTIGIANI PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI TRIESTE - CONFARTIGIANATO

ASSEMBLEA GENERALE:

costituita da tutti i Soci ordinari

CONSIGLIO GENERALE:

Costituita da tutti i dirigenti di tutte le strutture associative

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Presidente del Consiglio Direttivo
- Presidente dell'Associazione
- Vice Presidente dell'Associazione
- Componenti della Giunta Esecutiva
- Presidenti dei Sindacati di Categoria
- I rappresentanti designati in aggiunta al rispettivo Presidente per le Categorie che superano i cento associati
- * Presidenti dei Comitati Territoriali
- * Presidente dell'I.N.A.P.A. (Istituto Nazionale di Assistenza e di Patronato per l'Artigianato)
- * Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
- * Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori
- * Presidente del Gruppo Donne Impresa
- * Presidente del Comitato Piccola e Media Impresa non artigiana
- * Presidente dell'A.N.A.P. (Associazione Nazionale Artigiani Pensionati)
- * Presidente del F.A.L.C. (Fondo di Assistenza Luigi Cristiani)
- * Presidente del Collegio dei Probiviri

* I Vice Presidenti delle categorie i cui Presidenti sono stati eletti nella Giunta Esecutiva (eventuale)

GIUNTA ESECUTIVA

- Presidente dell'Associazione
- Vice Presidente dell'Associazione
- Tesoriere Economo
- Membro
- Membro
- Membro
- Membro

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

SEGRETARIO GENERALE

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

* (Membri senza diritto di voto)